



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

Barbina Nazario Sauro – 071/227551

ancona@cpdcastore.it – www.safonocastore.it

ORDINANZA N° 96/2005

Il Capo del Circondario Marittimo di Ancona,

VISTI:

- il Decreto Legislativo 26.06.03 n° 182 “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- l’Annesso IV della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), recante norme per la prevenzione dell’inquinamento marino dalle acque di scarico e liquami prodotti dalle navi;
- la Direttiva prot. n° GAB/2005/6759/B01 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 29.07.2005 avente per oggetto “Applicazione del D. L.vo n° 24.06.2003 n° 182 alle unità destinate alla nautica da diporto;
- il decreto Legislativo 18 luglio 2005 che, in tema di protezione dell’ambiente dagli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici di bordo, stabilisce che le unità da diporto devono essere conformi alle previsioni di cui al paragrafo 5.8 dell’Allegato II del predetto decreto legislativo;
- L’ordinanza n°31/2005 concernente la disciplina dell’attività balneare;

RITENUTO

necessario emanare disposizioni per il trattamento di liquami prodotti dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero inferiore a 15 persone nell’ambito del Circondario Marittimo di Ancona;

VISTI gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

E’ fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dei liquami provenienti dai servizi igienici di bordo nell’ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni in

genere, nonché entro il limite delle spiagge frequentate dai bagnanti di cui alla vigente ordinanza, concernente la disciplina dell'attività balneare.

Art. 2

Salvo quanto all'art.1, fino alla piena attuazione dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 1973/78, tutte le unità da diporto esistenti e quelle nuove ed esistenti omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici possono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma della suddetta Convenzione MARPOL esclusivamente oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Art. 3

La presente Ordinanza non si applica alle unità da diporto nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone superiore a 15 per le quali trova applicazione l'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL 1973/78. Per unità da diporto nuova s'intende quella il cui contratto di acquisto di prima immisione in commercio sia stato stipulato a partire dal giorno 1 agosto 2005.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante :

- l'affissione all'albo dell'Ufficio;
- l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it ;
- affissione a cura delle associazioni ed organizzazioni della nautica da diporto , presso gli approdi o strutture comunque loro riservate e/o frequentate.

Art. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie o reato, ai sensi dell'articolo 53 3° comma del decreto legislativo 18 luglio 2005 N°171.

Ancona, **3 SET. 2005**

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Sergio TAMANTINI

